



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
PROVINCIA DI COSENZA

Regolamento Comunale di Protezione Civile

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ____ del _____

Articolo 1 (finalità ed obiettivi)

Il Comune di San Pietro in Guarano garantisce misure dirette alla tutela della salute e dell'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, dai danni derivati da eventi calamitosi naturali o connessi all'attività dell'uomo.

Ai sensi della legge organica di Protezione Civile della Regione Calabria n. 4 del 10 febbraio 1997, sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione della varia situazioni di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi calamitosi o di pericolo per la comunità locale o specifici gruppi di cittadini.

Il Comune di San Pietro in Guarano, in esecuzione delle vigenti di legge statali e regionali:

- a) Definisce ambiti, uffici competenti e modalità di programmazione ed intervento finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;
- b) Istituisce ed assicura il funzionamento del Coordinamento Comunale di Protezione Civile, garantendone l'interfaccia operativa con gli altri organismi istituzioni competenti in materia, nel rispetto delle reciproche attribuzioni;
- c) Promuove lo sviluppo e la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile anche attraverso l'attuazione di programmi educativi ed informativi a carattere divulgativo;
- d) Favorisce e coordina lo sviluppo di specifiche forme di volontariato quali espressione di partecipazione e solidarietà civile, a supporto delle iniziative e delle attività locali in materia;
- e) Persegue il coordinamento con gli altri Comuni nell'ambito della gestione associata dei servizi.

L'attività di Protezione Civile svolta dal Comune di San Pietro in Guarano si distingue in attività ordinaria e straordinaria.

Per attività ordinaria si intende quel complesso di iniziative di tipo organizzativo, pianificatorio, gestionale e informativo che prescinde dall'effettivo manifestarsi di situazioni di emergenza a seguito di un evento calamitoso.

Per attività straordinaria si intende quel complesso di interventi, anche operativi, che è necessario approntare e porre in essere al verificarsi di una emergenza.

Articolo 2 (istituzione del Coordinamento Comunale di Protezione Civile)

Per un organico ed efficiente perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo precedente, è istituito il Coordinamento Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e al presente Regolamento, nonché di svolgere e favorisce iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza e ricostruzione.

Il Coordinamento Comunale di Protezione Civile ha sede presso la sede Municipale e assicura l'impiego di apposito locale dotato dei beni e delle attrezzature occorrente all'espletamento dei propri compiti.

Il Coordinamento Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco ed è composto da tutte le strutture operative presenti sul territorio comunale, da tutto il personale operativo del Comune di San Pietro in Guarano e degli Enti del Volontariato che vengono mobilitati secondo la programmazione e la pianificazione comunale per attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.

Articolo 3 (Funzioni del Coordinamento Comunale di Protezione Civile)

Il Coordinamento di Protezione Civile esercita le seguenti funzioni:

- a) Favorisce la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile;
- b) Coadiuvando il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.
- c) Assicura la rapida attività sul territorio comunale dei piani di intervento, anche tramite servizi di reperibilità e/o allertamento, compatibilmente alle effettive disponibilità di personale.
- d) Coordina l'impiego delle risorse umane e strumenti in occasione dell'emergenza o di specifiche esercitazioni mirate a verificare l'organizzazione.
- e) Propone ed organizza l'informazione e l'educazione alla Protezione Civile, nonché l'aggiornamento e la formazione tecnica del personale dipendente e del volontariato da impiegare in caso di calamità.
- f) Assicura la funzionalità della struttura operativa e delle sue dotazioni strumentali, cartografiche e informative.

Il Coordinamento Comunale di Protezione Civile è un organo permanente che si riunisce periodicamente ed esprime indirizzi in materia di Protezione Civile.

L'esecuzione degli indirizzi espressi dal Coordinamento Comunale di Protezione Civile è affidata all'unità Operativa di Protezione Civile per l'attività di Protezione Civile Ordinaria. In caso di attività straordinaria di Protezione Civile, l'esecuzione degli indirizzi è assicurata dal COC- Centro Operativo Comunale.

Le riunioni del Coordinamento Comunale di Protezione Civile sono verbalizzate da un dipendente comunale con funzioni di segretario. Compete al Sindaco adottare i provvedimenti più adeguati (comunicazioni, ordinanze, ordini di servizio, ecc..) al fine di assicurare l'esecuzione degli indirizzi deliberati dal Coordinamento Comunale di Protezione Civile, per come risultanti dal verbale.

Articolo 4 (Struttura e composizione del Coordinamento Comunale di Protezione Civile)

Il Coordinamento Comunale di Protezione Civile è costituito dai seguenti organi: 1) Il Sindaco; 2) L'Unità Operativa di Protezione Civile; 3) COC – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Articolo 5 (Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco è l'Autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse.

Il ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello Stato.

Il Sindaco per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente regolamento, si avvale di una Unità Operativa di Protezione Civile, regolamentata secondo le disposizioni di cui all'articolo successivo.

Articolo 6 **(L'Unità Operativa di Protezione Civile)**

Viene sostituito come di seguito:

L'Unità Operativa di Protezione Civile ha sede presso la casa comunale ed è organo permanente che, al pari del Coordinamento Comunale, si riunisce almeno una volta al mese.

L'Unità Operativa di Protezione Civile è costituita dai seguenti organi ed uffici:

- a) Il responsabile Operativo;
- b) L'Assessore Comunale **o Consigliere**;
- c) Il Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale;
- d) Un Esperto in materia Sanitaria e pronto soccorso;
- e) Un Esperto in ingegneria civile, controlli statici e sismologia;
- f) I legali rappresentanti delle associazioni volontarie di protezione civile operanti nell'ambito territoriale;

L'Unità Operativa di Protezione Civile è coordinata da un Responsabile operativo, **individuato con provvedimento del Sindaco** e coadiuvato da un Vice Responsabile operativo, individuato nelle stesse forme.

Con il medesimo provvedimento sono altresì individuati gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma precedente, cui compete la funzione di esaminare le particolari questioni ad essi sottoposti, nonché di promuovere e coordinare gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione e l'attuazione dei vari interventi, nonché sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione.

All'Unità Operativa di Protezione Civile compete la gestione dell'attività ordinaria di Protezione Civile, per come descritta nell'art. 1 del presente Regolamento e corrispondente al complesso di iniziative di tipo organizzativo, pianificatorio, gestionale e informativo che prescinde dall'effettivo manifestarsi di situazioni di emergenza a seguito di un evento calamitoso.

In particolare, l'Unità Operativa cura:

1. la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature comunali di Protezione Civile;
2. l'adempimento degli aspetti amministrativi connessi ai servizi comunali di Protezione Civile;
3. la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
4. l'organizzazione di tutte le attività di prevenzione e previsione di Protezione Civile per gli ordinari settori d'intervento (Incendi estivi, manifestazioni pubbliche, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della flora e della fauna);
5. l'organizzazione delle misure necessarie a garantire il funzionamento del Centro Operativo

- nel caso di emergenze;
6. l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità;
 7. la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale;
 8. ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore.

In caso di attività straordinaria, l'Unità Operativa di Protezione Civile coadiuva il Centro Operativo Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il personale dipendente del Comune, all'occorrenza, è a tutti gli effetti personale di Protezione Civile, anche se non specificamente adibito a mansioni compatibili con le attività di Protezione Civile.

Articolo 7

(Le funzioni dell'Assessore al Ramo e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile)

Viene sostituito come di seguito:

L'Assessore Comunale o **Consigliere** svolge funzioni di indirizzo e raccordo fra il Sindaco e l'Unità Operativa. Ad esso compete la tenuta di un Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei cittadini che manifestano la propria disponibilità a prestare soccorso ed intervento in caso di calamità.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente Regolamento, presentano domanda all'Assessore al Ramo, il quale, accertandone l'idoneità, li iscrive in un apposito Albo.

Tale iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dai 'Albo risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori de) Coordinamento di Protezione Civile. Provvede inoltre, in occasione delle attività di protezione civile straordinarie, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.

Articolo 8

(Ruolo e funzioni delle Organizzazioni di Volontario di Protezione Civile)

Il Comune di S. Pietro in G. favorisce la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Coordinamento Comunale di Protezione Civile.

I legali rappresentanti delle organizzazioni di Volontariato costituiscono organi permanenti dell'Unità Operativa di Protezione Civile.

Le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile sono di nonna costituite da volontari che

abbiano frequentato con successo gli appositi corsi di formazione ed il dovuto tirocinio.

I componenti delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile devono essere dotate di adeguate attrezzature ed uniformi e possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato.

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificarne l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

Articolo 9 (Il COC - Centro Operativo Comunale)

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario istituito con apposito atto della Giunta Municipale, che può essere convocato in situazione di emergenza. di cui alla lettera a dell'art. 2 della Legge 225/1992.

Il COC opera a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Tale centro dovrà essere ubicato in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti, ed in aree di facile accesso e non vulnerabili a qualsiasi tipo di rischio.

Tali strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza.

Ferme restando le altre disposizioni vigenti e le direttive imposte dal Sindaco, il COC assicura l'esecuzione delle seguenti misure in caso di calamità: la pronta delimitazione dell'area colpita;

1. Il salvataggio, il soccorso e il censimento delle persone sinistrate;
2. il recupero e l'individuazione delle salme;
3. la conservazione di valori e cose;
4. il censimento dei fabbricati sinistrati, la loro demolizione o puntellamento e ogni altro servizio tecnico urgente;
5. il ricovero provvisorio dei sinistrati;

6. il vettovagliamento e la tutela igienica della popolazione e del personale impegnato nell'opera di soccorso, l'assistenza ai minori, orfani e agli incapaci in genere;
7. la disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nell'area colpita;
8. il recupero, la custodia e il governo degli animali vivi in attesa che possano essere riconsegnati agli aventi diritto, la distruzione o il seppellimento degli animali morti e la bonifica sanitaria dell'area colpita.

Articolo 10 (Risorse e mezzi)

Gli organi del Coordinamento Comunale di Protezione Civile utilizzano mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende territoriali, Enti Locali, ASP, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dai privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti l'attività svolta.

Articolo 11 (Gestione economica e contabile)

Il Coordinamento Comunale di Protezione Civile per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le spese relative al Coordinamento saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi del relativo Regolamento comunale e di quello per la disciplina dei contratti del Comune, nonché della normativa specifica di settore.

In particolare il Coordinamento Comunale di Protezione Civile provvederà alle seguenti spese:

1. la gestione e la manutenzione ordinaria della sede dell'Unità Operativa, ed il suo perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
2. le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontario dell'unità operativa in situazioni di emergenza;
3. le spese relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
4. le spese di funzionamento del COC in situazioni di emergenza straordinaria, compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economiche ed i rimborsi;
5. il finanziamento dei progetti aperti di Protezione Civile, che potranno ricomprendere anche interventi di cui ai punti precedenti;
6. le spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia;

Il Sindaco è autorizzato a provvedere, con propria determinazione, all'apertura di Conti Correnti postali o bancari sui quali far confluire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi, e che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati a

titolo di solidarietà o contribuire a finanziare le missioni, gli interventi e le iniziative di solidarietà che Enti Pubblici e Privati o personale volontario del Comune volessero intraprendere nell'ambito dell'iniziativa umanitaria stessa, previa rendicontazione al Sindaco delle spese sostenute attraverso l'esibizione delle necessarie ricevute di spesa.

Articolo 12 (Convenzioni)

Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Associazioni di volontariato, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo. Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.

Articolo 13 (Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente a carattere nazionale e regionale.